



•ALERT•

8 FEBBRAIO 2021

Fisco, i temi caldi per lo sport

Il settore dello sport è stato interessato da alcuni interventi legislativi di rilievo, tra questi l'estensione dell'agevolazione riservata ai c.d. "impatriati" agli sportivi professionisti, nonché di alcune interessanti pronunce da parte dei Giudici di legittimità in merito al trasferimento della residenza fiscale dei calciatori all'estero e delle minusvalenze realizzate in occasione delle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori professionisti concluse "a zero".

CALCIATORI "IMPATRIATI"

L'agevolazione riconosciuta ai c.d. "impatriati" dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 è stata estesa, a partire dal 30 aprile 2019, anche ai lavoratori dello sport professionistico. L'adesione al regime comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile destinato al potenziamento dei settori giovanili, le cui modalità di versamento dovevano essere indicate da un successivo D.p.c.m. In attesa di pubblicazione, l'Agenzia delle Entrate con la circolare 28 dicembre 2020 n. 33 ha fornito i primi chiarimenti interpretativi in merito alle modifiche normative sopra riportate. In tale documento di prassi ha precisato che il regime degli "impatriati" non poteva essere riconosciuto agli sportivi professionisti sino all'adozione del D.p.c.m. attuativo della disciplina.

Il decreto di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe superare le problematiche sollevate dall'Agenzia delle Entrate. Invero, sulla base del testo bollinato viene riconosciuta la possibilità per gli sportivi professionisti "impatriati" di beneficiare dell'agevolazione in via retroattiva già a partire dal 2019, attraverso il versamento del contributo (pari allo 0,5%) entro il 15 marzo 2021 direttamente dallo sportivo professionista.



Inoltre, l'agevolazione presenta alcune ulteriori criticità con riguardo, in particolare, ai calciatori. La norma agevolativa condiziona il riconoscimento del parziale concorso alla formazione del reddito imponibile della retribuzione accordata al lavoratore al riscontro che l'attività dallo stesso svolta venga **prestata "prevalentemente" entro i confini nazionali**, ossia che l'attività lavorativa sia prestata nel territorio italiano per un **periodo superiore a 183 giorni** nell'arco di ciascun periodo d'imposta.

Tale condizione mal si concilia con il concetto di "stagione" cui è legata l'attività nel calcio, che è definita, a livello internazionale, come il periodo che inizia con la prima partita ufficiale di campionato e termina con l'ultima partita ufficiale del campionato, mentre a livello nazionale coincide con il **periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo**.

Tale circostanza, che può pregiudicare la fruizione dell'agevolazione, risulta ulteriormente aggravata in esito ai provvedimenti adottati per contenere la diffusione del COVID-19. È necessario che il legislatore apporti una "correzione" alla definizione di "prevalenza", in modo che siano disciplinate anche le **fattispecie contrattuali non riferibili all'anno solare per circostanze indipendenti dalla volontà delle parti**.

TRASFERIMENTO RESIDENZA FISCALE DEI CALCIATORI ALL'ESTERO

Con la sentenza n. 29095 dello scorso ottobre, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal calciatore Mirko Vučinić in tema di residenza fiscale. La sentenza è interessante in quanto si ritengono valide le ragioni del Fisco Italiano che ha negato al calciatore la perdita della residenza fiscale nel nostro Paese nonostante il tesseramento per una squadra araba.

I giudici hanno analizzato e riscontrato indici significativi che legavano il ricorrente al territorio italiano nonostante il trasferimento ad Abu Dhabi (versamento di contributi per collaboratori domestici, frequentazione degli istituti scolastici da parte dei figli, rapporti finanziari correnti, proprietà di autoveicoli e motoveicoli, titolarità di immobili ed utenze in Italia, contratti immobiliari, etc.).

In conseguenza di tale giudicato, Vučinić, benché tesserato per un club straniero, è stato considerato un contribuente fiscalmente residente in Italia con la conseguenza di esservi assoggettato a tassazione per tutti i redditi prodotti, sia di fonte italiana sia di fonte estera; per tale ragione tutti i compensi percepiti dal calciatore durante la militanza nella squadra saudita sono stati considerati evasi, in quanto non dichiarati in Italia.

In conclusione, qualora uno sportivo professionista decida di trasferirsi all'estero, dovrà trasferirvi anche il proprio centro di interessi vitali, familiari, sociali e lavorativi.

MINUSVALENZE DEDUCIBILI PER LE CESSIONI DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE DI CALCIATORI PROFESSIONISTI CONCLUSE "A ZERO"

La Corte di cassazione affronta nuovamente la questione della cessione dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori professionisti conclusa "a zero", cioè senza pagamento di un corrispettivo, con l'intento di ricondurre ad unità la propria interpretazione, dopo le decisioni di orientamento opposto del 2019.

La Corte ha posto l'attenzione sul rapporto giuridico sotteso all'operazione di compravendita dei calciatori inquadrando la fattispecie nell'ambito della cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c. e sul titolo della cessione – gratuito od oneroso – quando, pur non essendo stato pagato un prezzo in denaro, si raggiunge un assetto di interessi ritenuto conveniente per entrambe le parti.

Le cessioni a titolo gratuito di calciatori generano minusvalenze deducibili, dal momento che la squadra cedente rinuncia alle prestazioni di un calciatore che non rientra più nel progetto sportivo e la squadra cessionaria, reputando invece opportuno l'inserimento di quel calciatore nella propria formazione accetta di assumersi l'onere del suo ingaggio, altrimenti a carico della cedente.

CONTATTI

LCA Sports

lcasport@lcalex.it

